



ISLL Papers

**The Online Collection of the
Italian Society for Law and Literature**

Vol. 12 / 2019

Ed. by ISLL Coordinators
C. Faralli & M.P. Mittica

ISLL Papers

The Online Collection of the Italian Society for Law and Literature

<http://www.lawandliterature.org/index.php?channel=PAPERS>



© 2019 ISLL - ISSN 2035-553X

Vol. 12 /2019

Ed. by ISLL Coordinators

C. Faralli & M.P. Mittica

ISBN - 9788854970144

DOI - 10.6092/unibo/amsacta/6293

Italian Society for Law and Literature is an initiative by

CIRSFID – University of Bologna

Via Galliera, 3 – 40121 Bologna (Italy)

Email: cirsfid.lawandliterature@unibo.it

www.lawandliterature.org

Diritto e letteratura al femminile.

In ricordo di Toni Morrison

Carla Faralli*

Abstract

[Law and literature from a feminist perspective. In memory of Toni Morrison] On August 5, 2019, Toni Morrison died. Nobel Prize for Literature in 1993, recognized for having given life to “an essential aspect of American reality”, Morrison was part of the so-called “Black Women Renaissance” along with Alice Walker, Gloria Naylor, Audre Lorde, and other fem writers who combined feminist theory and practice and literature. The meeting between Feminist Legal Theory and Law and literature in the United States since the 1970s has characterized these two movements, opening them up to new perspectives.

Key words: Morrison, Black Women Renaissance, Feminist Legal Theory, Law and literature

1.

Il 5 agosto scorso è morta Toni Morrison: era nata nel 1931, seconda di quattro fratelli di una famiglia di operai originaria dell'Alabama, poi trasferitasi nell'Ohio. Laureatasi in letteratura inglese nel 1953, a partire dagli anni '70, cominciò a scrivere romanzi, tutti molto apprezzati, tanto da valergli il Premio Nobel per la letteratura nel 1993, per aver dato vita “a un aspetto essenziale della realtà americana” – come si legge nella motivazione – “in romanzi caratterizzati a forza visionaria e spessore poetico”. Tra questi forse il più noto è *Amatissima*, Premio Pulitzer 1988, in cui si narra la storia, tratta da un caso vero, di una schiava fuggiasca che preferisce uccidere la figlia piuttosto che farle vivere le tremende condizioni di schiavitù. Il romanzo è il primo della cosiddetta “trilogia dantesca”, cui sono seguiti *Jazz* e *Paradiso*, che costituiscono ciascuno l'affresco d'un'epoca della storia Afro-Americana: *Jazz*, il fermento degli anni '20; *Paradiso*, il movimento per i diritti civili.

La Morrison ha fatto parte del cosiddetto “rinascimento delle donne nere” insieme, tra le altre, ad Alice Walker, Gloria Naylor, Maya Angelou, Paule Marshall, Shirley Anne Williams, Toni Cade Bambara, Ntozake Shange, Adrienne Kennedy, Audre Lorde, June Jordan, Bell Hooks, scrittrici che, pur non costituendo una vera e propria cor-

* Professoressa Alma Mater di Filosofia del diritto, Università di Bologna, carla.faralli@unibo.it.

rente, hanno combinato teoria e pratica femminista e letteratura (di vario genere: romanzi, saggi, drammi, poesie).

L'incontro tra Teoria giuridica femminista (o più ampiamente Teoria giuridica delle differenze, per comprendere anche la Teoria della differenza razziale) e Diritto e letteratura ha caratterizzato gli ultimi decenni dei due movimenti, sviluppatasi negli Stati Uniti negli anni Settanta, che Gary Minda¹ colloca tra quelle che definisce teorie postmoderne del diritto, in quanto critiche delle idee di razionalità e oggettività e del concetto universale di individuo propri del modernismo giuridico.

I due movimenti, come vedremo in rapida sintesi, non sono in verità nati in quegli anni, ma è vero che negli anni Settanta si sono aperti a prospettive nuove e, come si è accennato, si sono incontrati: vi sono teoriche femministe che hanno condiviso alcuni assunti e si sono avvalse dei metodi e strumenti di Diritto e letteratura per le loro riflessioni e le loro lotte.

2.

Diritto e letteratura prende inizio negli Stati Uniti nei primi decenni del Novecento nel clima di quella che in un celebre saggio G. Morton White ha definito “rivolta contro il formalismo”².

Nel 1908 John Wigmore (1863-1943), Preside della Law School nella Northwestern University, pubblica *A List of Legal Novels*³, in cui cataloga e classifica numerosi romanzi della narrativa moderna, soprattutto anglosassone, nei quali sono trattate tematiche di rilevanza giuridica col dichiarato fine di diffondere le opere letterarie che testimoniano i valori giuridici fondamentali della cultura americana per informare ad essi i giuristi. Negli anni successivi vengono pubblicate altre opere di questo genere che consolidano la convinzione che la letteratura contribuisca a formare la coscienza etica degli avvocati e dei giuristi.

Nel 1925 col saggio *Law and Literature*⁴ Benjamin Cardozo (1870-1938), giudice della Corte Suprema, prefigura la possibilità di leggere e interpretare le sentenze come esempi di letteratura, o meglio di scrittura letteraria. Nelle sentenze non si può separare “forma” e “sostanza”: la forma non è qualcosa aggiunta alla sostanza come mero ornamento, forma e sostanza sono fuse in unità nel perseguire chiarezza e forza persuasiva. Il giudice o l'avvocato, per quanto si sia cercato di assimilare la loro attività a una scienza, in verità praticano un'arte.

Nei primi decenni del Novecento negli Stati Uniti cominciano così a delinearsi due indirizzi in cui si suole dividere il movimento: *Law in Literature* e *Law as Literature*. Il primo, volto all'analisi delle rappresentazioni letterarie del diritto ritenute utili alla formazione umanistica degli operatori giuridici; il secondo, partendo dal presupposto dell'analogia tra diritto e letteratura in quanto testi, volto a elaborare una metodologia che si serva delle tecniche della critica letteraria per affrontare alcuni problemi classici

¹ G. MINDA, *Postmodern Legal Movements: Law and Jurisprudence at Century's End*, New York and London: New York U.P., 1995 (tr. it. *Teorie Postmoderne del diritto*. Bologna: Il Mulino, 2001).

² M. G. WHITE, *Social Thought in America: The Revolt against Formalism*, New York, 1949 (tr. it. *La rivolta contro formalismo*, Bologna, 1956).

³ J. L. WIGMORE, *A List of Legal Novels*, “Illinois Law Review” 2, 1908.

⁴ B. N. CARDOZO, *Law and Literature*. “Yale Review”, v. 14, pp. 699-718, 1924-1925. (ripubblicato in B. N. Cardozo, *Law and Literature and Other Essays and Addresses*, New York, 1931).

della teoria del diritto, soprattutto con riferimento all'interpretazione e all'analisi del ragionamento giuridico.

La fase più recente negli Stati Uniti del movimento Diritto e letteratura, o meglio la *Law and Literature Enterprise*, per usare la definizione più in uso dagli anni Settanta in avanti, è inaugurata da James Boyd White, professore di diritto e di inglese all'Università del Michigan con l'opera *The Legal Imagination: Studies in the Nature of Legal Thought and Expression* (1973)⁵, prima di una trilogia che comprende *When Words Lose Their Meaning: Constitution and Reconstitution of Language, Character and Community* (1984)⁶ e *Heracles' Bow: Essays on Rhetoric and Poetics of the Law* (1985)⁷.

James Boyd White amplia l'approccio precedente che, come si è detto, aveva riguardato principalmente lo studio dei temi connessi con il diritto presenti nelle grandi opere della letteratura e i metodi della critica letteraria, e sostiene che il diritto deve essere considerato parte integrante di un sistema culturale cui il giurista deve fare continuo riferimento. Egli polemizza con quelle correnti che alla metà del secolo scorso avevano creato l'illusione che non vi fossero connessioni tra il diritto e gli altri linguaggi e – più in generale – con il sapere umanistico, illusione prodotta dalla convergenza di vari fattori, quali l'imporsi all'interno della filosofia di un positivismo logico che attribuiva significato solo a ciò che era sperimentabile empiricamente; l'imporsi delle scienze sociali – sociologia, psicologia, economia – a discapito delle altre forme di pensiero; il diffuso desiderio di affermare la “mascolinità” della scienza contro la percepita “femminilità” degli studi umanistici (sono parole di White).

White afferma che “la vita del diritto è la vita di un'arte: l'arte di creare significato nel linguaggio intersoggettivo” e quindi che lo studio della letteratura e del linguaggio è cruciale per intendere la natura etica e l'umanità del diritto. Diritto e letteratura sono intimamente collegati perché entrambi dipendono dal linguaggio, che è la dimensione fondamentale della vita in comune e comportano pratiche interpretative simili. Diritto e letteratura costituisce un'arte creativa che “sviluppa la comprensione di ognuno, arricchisce la comprensione di se stessi e del mondo, ridimensiona le forme di razionalità strumentale e calcolatrice dominanti nella nostra cultura”.

3.

Per quanto riguarda la Teoria femminista del diritto si parla di varie “ondate”: la cosiddetta “prima ondata” è quella del femminismo liberale o dell'uguaglianza. Riallacciandosi alle riflessioni Sette-Ottocentesche di Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft e John Stuart Mill, nella prima metà del Novecento le femministe reclamano la parità di trattamento, sostenendo che il diritto non deve rendere disuguale ciò che la natura ha fatto uguale e non deve quindi porsi come ostacolo alla libertà delle donne e l'uguaglianza dei sessi e lottano per il riconoscimento dell'uguaglianza giuridica (diritto di voto, accesso all'istruzione, libera scelta della maternità, divorzio, ecc.), riconoscimento che sul piano

⁵ J. B. WHITE, *The Legal Imagination: Studies in the Nature of Legal Thought and Expression*. Boston: Little Brown, 1973.

⁶ J. B. WHITE, *When Words Lose Their Meaning: Constitutions and Reconstitutions of Language, Character, and Community*. Chicago: University of Chicago Press, 1984 (tr. it. *Quando le parole perdono il loro significato. Linguaggio, individuo, comunità*. Milano: Giuffrè, 2010).

⁷ J. B. WHITE, *Heracles' Bow: Essays on Rhetoric and Poetics of the Law*. Madison: University of Wisconsin Press, 1985.

formale viene progressivamente realizzandosi nelle dichiarazioni universali, a partire dalla Dichiarazione dei Diritti e dell'Uomo del 1948 e nelle costituzioni nazionali.

Negli anni Settanta si è sviluppata una “seconda ondata”, il cosiddetto femminismo della differenza, che prende avvio nell’ambito di un più vasto movimento, i *Critical Legal Studies*, sviluppatosi con centro ad Harvard. Gli esponenti dei CLS, riallacciandosi alle teorie marxiste, al realismo americano e al decostruttivismo di Derrida, conducono una critica radicale del liberalismo – che astrae dai rapporti degli individui in nome di un concetto di astratta umanità – e sostengono che il diritto, ben lungi dall’essere razionale, coerente e giusto, come lo rappresenta il pensiero liberale, è arbitrario, incoerente e profondamente ingiusto. I diritti e le libertà, presentati come prerogative dell’individuo, sono in realtà funzionali ai fini politici ed economici del capitalismo.

In questo clima maturò la consapevolezza che l’eguaglianza poteva realizzarsi solo attraverso la valorizzazione delle differenze e che l’utilizzo del diritto in termini di eguaglianza costituiva un boomerang in relazione a certi campi (soprattutto in relazione alle differenze biologiche connesse alla maternità e alla gravidanza) e trattare le donne come gli uomini finiva per penalizzarle, imponendo loro di assimilarsi ai modelli maschili.

Scrivono Iris Marion Young “l’ideale assimilazione presuppone che eguaglianza sociale significhi trattare tutti in base a medesimi principi, regole e criteri. La politica della differenza sostiene, invece, che l’eguaglianza in quanto partecipazione e inclusione di detti gruppi può richiedere a volte un trattamento differenziato dei gruppi oppressi o svantaggiati”⁸.

Tra le teoriche femministe è maturata la consapevolezza che, per evitare la distorsione rimproverata alla cultura maschile, è necessario contestualizzare il soggetto femminile valorizzando le differenze di classe, di cultura, di religione fra le donne, evitando di assumere come “punto di vista delle donne” quello della donna bianca, occidentale, eterosessuale, di classe media, laica o di religione cristiana. Questa nuova consapevolezza fu inizialmente il frutto delle obiezioni delle femministe nere, ebraiche o omosessuali che sottolineavano la loro difficoltà nel riconoscersi negli interessi della donna così come difesi e sostenuti dal femminismo bianco eterosessuale.

A partire dalla seconda metà degli anni Settanta le donne *black*, presa coscienza della molteplicità degli aspetti dell’oppressione che le affligge, cominciano a rivendicare con forza la specificità della loro condizione. Il primo pronunciamento teorico e politico delle femministe nere è la dichiarazione del 1978 del collettivo *Combahee River*, nato a Boston nel 1974 su iniziativa di Barbara Smith, che aveva partecipato al primo incontro della *National Black Feminist Organization* a New York nel 1973. La denominazione del collettivo fa riferimento alla località in cui nel 1863, durante la Guerra Civile Americana, i soldati di colore avevano liberato 750 schiavi, grazie ad un’audace azione di guerriglia di Harriet Tubman, militante abolizionista nera, che le militanti del collettivo intendevano ricordare e rivendicarne l’eredità⁹.

“La sintesi generale della nostra politica” – si legge nella dichiarazione del 1978 – “può riassumersi così: siamo attivamente impegnate nella lotta contro l’oppressione razzista, sessista, eterosessista e di classe. A tal proposito noi ci proponiamo di sviluppare un’analisi e una pratica basate sulla certezza secondo cui i principali sistemi di oppressione siano tutti interrelati. La sintesi di questi sistemi di oppressione crea le condizioni entro le quali viviamo. In quanto donne nere, noi vediamo il femminismo nero come un

⁸ I. M. YOUNG, *Justice and the Politics of Difference*, (Princeton: Princeton University Press, 1990), (tr. it. *Le politiche della differenza*, Milano: Feltrinelli, 1996).

⁹ Cfr. A. CAVARERO, F. RESTAINO, *Le filosofe femministe*, Milano, Mondadori, 2002, p. 59.

movimento politico indispensabile per combattere il sistema molteplice e simultaneo delle singole forme di oppressione che si scaglia contro le donne di colore”.

L’idea di simultaneità dell’oppressione porta alla creazione del concetto di intersezionalità, utilizzato in particolare da Kimberle Crenshaw,¹⁰ che la definisce l’oppressione determinata da una combinazione di forme di discriminazioni diverse che insieme producono un risultato unico e distinto da quello che le singole forme di discriminazione produrrebbero da sole. Ella utilizza una B maiuscola nell’usare la parola *black*, per sottolineare che i neri e tutte le minoranze costituiscono gruppi culturali specifici e come tali necessitano di essere indicati da un nome proprio, in quanto “l’identità razziale non deve essere considerata solo il colore della pigmentazione della pelle, ma un’eredità, un’esperienza, un’identità culturale personale”.

Kimberle Crenshaw sostiene che le femministe nere hanno difficoltà ad accettare completamente i discorsi sia delle femministe bianche, in quanto le donne di colore sono “ignorate” e talvolta “escluse” dalle femministe bianche che sostengono di parlare a nome di tutte le donne, sia dei teorici per lo più maschi della differenza razziale per il carattere di intersezione della loro identità e per la complessa situazione provocata dalle forze combinate di razzismo e sessismo nelle loro vite. “Un problema persistente – afferma ancora Crenshaw – con cui si confrontano le donne nere nelle costruzioni dominanti di politica identitaria è il fatto che le concezioni dominanti di razzismo e sessismo rendono praticamente impossibile rappresentare la nostra situazione in modo che articolino a pieno la nostra condizione di subordinazione come donne nere”, “né politica di liberazione nera né la teoria femminista possono ignorare le esperienze di intersezione di coloro che i movimenti rivendicano come loro rispettivi membri costituenti”.

4.

Proprio al fine di rendere possibile tale rappresentazione femministe e teorici della differenza razziale si sono avvalsi degli strumenti narrativi in uso nel contemporaneo movimento Diritto e letteratura, quali i racconti, basati su esperienze personali o di fantasia, sostenendo che il racconto è in grado di descrivere l’esperienza della discriminazione, di identificare una “voce diversa” (chiara allusione a Carol Gilligan) e di tradurre nel discorso giuridico l’aspettativa di gruppi che le storie ufficiali raccontate dal diritto non prendono in considerazione.

“Storie, parabole, cronache e racconti – scrive Richard Delgado, teorico della differenza razziale e di Diritto e letteratura – sono potenti mezzi per la distruzione della struttura mentale: vale a dire il coacervo di presupposizioni, opinioni prevalenti e interpretazioni condivise che costituiscono il *background* entro cui si svolge il discorso giuridico e politico”¹¹.

Richard Delgado, Derrick Bell, Patricia Williams hanno favorito lo sviluppo di un nuovo filone all’interno del movimento Diritto e letteratura, il *Legal storytelling*, cui attri-

¹⁰ Cfr. in particolare K. CRENSHAW, *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist Politics*, “University of Chicago Legal Forum”, 1989, pp. 141-67; *Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color*, “Stanford Law Review”, 1991, pp. 1241-99.

¹¹ R. DELGADO, *Storytelling for Oppositionists and Others: A Plea for Narrative*, “Michigan Law Review”, 1989, 2411-41.

buiscono molteplici funzioni. Essi sostengono che il racconto, da un lato, è capace di dare il giusto rilievo a forme di conoscenza perdute nelle storie “ufficiali”, è un mezzo per conoscere un mondo culturale diverso, che può essere descritto solo da chi ha vissuto sulla propria pelle la discriminazione di razza e/o di genere, dall’altro, svolge un’importante ruolo psicologico per le minoranze; spesso le vittime di discriminazione soffrono in silenzio e il racconto può dare voce a questi silenzi, unendo la gente che soffre nell’impegno attivista. La narrazione identifica la discriminazione e la definisce per poterla combattere. Non meno importante la funzione decostruttiva, alla Derrida. La società costruisce se stessa attraverso una serie di taciti accordi, realizzati con immagini, rappresentazioni, racconti e scritti da cui traggono origine i pregiudizi e gli stereotipi. Il passaggio a specifiche esperienze personali non solo sfata pregiudizi e stereotipi ma consente di mettere a nudo le strutture egemoniche e gli interessi di coloro che stanno al potere¹².

Robin West¹³, femminista ed esponente di Diritto e letteratura, sostiene che la letteratura è fondamentale nella costruzione etica e politica della comunità, in quanto la sensibilità letteraria è strumento per esplorare la vita e far conoscere ciò che può essere celato alla razionalità: la letteratura aiuta a capire gli altri, le loro pene e le loro gioie e rende migliori. “Dobbiamo battere e ribattere sulle nostre storie personali” – ella scrive – “finché non faremo capire un semplice punto: la storia e la descrizione fenomenologica maschile del diritto non corrispondono alla storia reale e alla fenomenologia femminile”.

Il punto d’incontro è dunque rappresentato dalla concezione del linguaggio come dimensione fondamentale della vita in comune: il diritto è una forma di linguaggio che cela gli interessi di chi ha il potere e che va quindi decostruito. Partendo da ciò Diritto e letteratura si è aperta a nuove metodologie e nuove direttrici di ricerca (quali il *legal storytelling*), che si sono affiancate all’approccio classico basato sui “grandi libri”, risalente a inizio Novecento. Le teoriche giuridiche femministe, a loro volta, attraverso queste nuove metodologie, sono riuscite a parlare direttamente dell’esperienza delle donne, cogliendo e descrivendo la complessità dell’oppressione di genere e/o di razza e offrendo proposte per una riforma del diritto.

¹² Cfr. P. EWICK – S. SILBEY, *Narrating Social Structure: Stories of Resistance to Legal Authority*, in “AJS”, 2003, 1328-72; *Subversive Stories and Hegemonic Tales: Toward a Sociology of Narrative*, in “Law and Society Review” 1995, pp. 197-226; *The Common Place of Law: Stories from Everyday Life*, Chicago: University of Chicago Press, 1998.

¹³ Cfr. In particolare R. WEST, *Jurisprudence as Narrative: An Aesthetic Analysis of Modern Legal Theory*, “New York University Law Review”, 1985, pp. 145-211; *Jurisprudence and Gender*, “University of Chicago Law Review”, 1988, p. 172; *Economic Man and Literary Human: One Contrast*, in “Mercer Law Review”, 1988, 867-78.